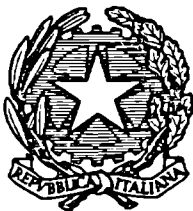


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 ottobre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - V.I.A. ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21.

Disciplina della procedura di impatto ambientale Pag. 2

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2000, n. 2.

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 3.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2000, n. 4.

«Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27». Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 5.

Esodo volontario dirigenti regionali Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 6.

Riduzione dotazione organica Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 7.

Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 8.

«Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26» Pag. 14

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 21.

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 22.

Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 23.

Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 24.

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 25.

Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 8.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000. Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21.

Disciplina della procedura di impatto ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1° aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Molise, in attuazione delle Direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e secondo gli atti di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ed al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, stabilisce le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata V.I.A., al fine di:

1. assicurare che, nell'ambito dei processi decisionali relativi alla realizzazione dei progetti di opere o di interventi di cui agli allegati A e B, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione del territorio e l'uso plurimo delle risorse in condizione di sviluppo sostenibile sotto l'aspetto ambientale;
- b) la tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita umana;
- c) la conservazione dell'habitat naturale, inteso come la sede in cui gli esseri viventi sviluppano il loro ciclo vitale attraverso l'equilibrio ecologico;
- d) il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema;
- e) garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle trasformazioni significative del territorio.

2. individuare e valutare, attraverso la procedura V.I.A. gli effetti diretti ed indiretti indotti da ciascun progetto:

- a) sull'uomo, sulla fauna e sulla flora;
- b) sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima e sul paesaggio;
- c) sull'interazione fra detti fattori; sui beni materiali, sulle condizioni socio-economiche e sul patrimonio culturale ed ambientale. Sull'interazione tra i fattori di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 2.

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) committente o autorità proponente, a seconda della loro natura privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito denominati proponenti);
- b) autorità competente: l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.
- c) fase di screening: fase preliminare volta a valutare, da parte dell'autorità competente, se il progetto di opere dell'allegato B, non ricadente in area naturale protetta, deve essere assoggettata alla procedura completa di valutazione di impatto ambientale;

d) fase di scoping: fase preliminare facoltativa per definire in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite per lo studio di impatto ambientale (SIA);

e) comune interessato: il comune il cui territorio e/o popolazione sono investiti, anche parzialmente, dagli effetti derivanti dalla realizzazione del progetto, relativamente alla localizzazione degli interventi principali e di eventuali cantieri o interventi correlati. Lo studio di impatto ambientale e la procedura di verifica (screening) individuano eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali;

f) provincia interessata: la provincia nel cui territorio è compreso il comune o i comuni interessati.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo i criteri di seguito indicati, i progetti di cui agli allegati A e B, anche nei casi in cui i progetti riflettono modificazioni, trasformazioni o ampliamenti significativi di opere esistenti, con esclusione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A, secondo le soglie ivi indicate.

3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti dell'allegato B, secondo le soglie ivi indicate, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394.

4. I progetti elencati nell'allegato B, non ricadenti nelle aree naturali protette, sono sottoposti a processo di screening, secondo le modalità indicate nel successivo art. 8. Qualora, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, il processo di screening lo richieda, sono assoggettati alla procedura di V.I.A. anche i progetti dell'allegato B che non ricadono in aree naturali protette.

5. È facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare di scoping, secondo le procedure indicate nel successivo art. 10, volta a definire le informazioni che devono essere fornite per lo studio di V.I.A.

6. Nell'ambito delle procedure istruttorie di V.I.A., sarà, in ogni caso, fatto riferimento alla normativa di tutela ambientale e paesaggistica dettata dalla legge n. 1497/1939 e n. 431/1985.

Art. 4.

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale:

gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge:

- a) gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente;
- b) gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente.

Art. 5.

Autorità competente comitato tecnico V.I.A.

1. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione, attraverso l'assessorato regionale all'ambiente, che può avvalersi, per l'istruttoria tecnica, dell'organismo individuato dal decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994 n. 61.

2. In attesa dell'istituzione dell'organismo di cui sopra, l'istruttoria tecnica dei progetti di cui alla presente legge verrà effettuata da uno speciale comitato tecnico consultivo, nominato dalla giunta regionale, di seguito denominato «comitato tecnico V.I.A.», che sarà coordinato dal responsabile del settore ecologia ed igiene ambientale e del

quale saranno chiamati a farne parte i responsabili dei settori, sezioni ed uffici regionali aventi competenza in materia, dai responsabili dei settori chimico-ambientali del PMIP e da almeno due consulenti esterni particolarmente esperti in materia di V.I.A.

Dello stesso comitato, saranno di volta in volta chiamati a farne parte i rappresentanti dei comuni e delle provincie interessati al progetto in esame nonché, ove ritenuto necessario, i rappresentanti degli enti titolari di autorizzazioni, nulla-osta e pareri attinenti alla realizzazione del progetto stesso.

3. Il comitato tecnico V.I.A. verrà nominato con provvedimento adottato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'ambiente.

Con lo stesso provvedimento saranno fissati i compensi spettanti agli esperti esterni ed ai componenti del comitato tecnico.

4. Il comitato tecnico V.I.A. viene convocato dal suo coordinatore e lo stesso assolve in via generale le funzioni di organo di consulenza tecnica nella materia contemplata dalla presente legge ed in particolare provvede all'istruttoria tecnica dei progetti e degli studi di impatto ambientale, secondo gli indirizzi di massima delineati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Istruttoria

1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente.

A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il comitato tecnico V.I.A. può invitare, il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare la idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

c) verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

d) verificare la validità dei dati e la loro rispondenza alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

e) accertare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

g) verificare l'effettiva coerenza delle alternative esaminate;

h) verificare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.

3. L'attività istruttoria si sviluppa:

a) in verifiche ed accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;

b) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

c) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni integrativi relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale.

4. Il comitato tecnico V.I.A., qualora riscontri incompletezze o carenze progettuali, può richiedere al proponente integrazioni e modifiche ovvero varianti o alternative finalizzate a ridurre eventuali impatti negativi. In tali casi, i termini fissati per l'espletamento dell'istruttoria e per il giudizio di compatibilità ambientale da parte della giunta regionale, si intendono prorogati del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni o modifiche da parte del comitato tecnico V.I.A. e quella di deposito delle stesse da parte del proponente.

5. Il comitato tecnico V.I.A., per opere di particolare rilevanza, può richiedere la convocazione di una pubblica assemblea per informare il pubblico e recepire eventuali osservazioni o proposte.

6. Il comitato tecnico V.I.A., al fine di acquisire i pareri tecnici ritenuti utili ed opportuni per l'istruttoria, ha la facoltà di consultare tutte le strutture tecniche, interne o esterne alla amministrazione regionale, nonché tutte le autorità competenti ad emettere autorizzazione e nulla osta e pareri per l'opera sottoposta alla procedura V.I.A.

7. Al termine dell'istruttoria il comitato tecnico V.I.A. predispone un rapporto per i successivi adempimenti di cui all'art. 8.

Art. 7.

Procedura V.I.A. completa

1. Per le opere ricadenti tra quelle elencate nell'allegato A o tra quelle elencate nell'allegato B, che ricadono in aree naturali protette, il committente o l'autorità proponente presentano istanza alla Regione Molise - Assessorato regionale all'ambiente - corredata dai seguenti elaborati, in duplice copia:

a) progetto dell'opera, redatto ad un livello di elaborazione corrispondente a «definitivo», così come definito dall'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, con allegata una specificazione progettuale adeguata a livello «esecutivo», qualora essa sia richiesta, da norme vigenti per le autorizzazioni, nulla osta o pareri da acquisire nel procedimento;

b) studio di impatto ambientale, redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 12, e secondo le eventuali precisazioni scaturite in fase di scoping.

2. Copia dell'istanza e degli elaborati di cui al precedente comma 1, devono essere, contestualmente, trasmesse:

alla provincia e al comune competente per territorio;

agli enti gestori interessati, nel caso in cui l'opera ricada in aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 3;

a tutte le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri da acquisire nel procedimento.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede, a proprie spese, alla pubblicazione, sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione Molise, di un annuncio contenente le indicazioni di cui al successivo art. 11.

4. Gli elaborati di cui sopra rimarranno depositati presso il competente ufficio dell'assessorato regionale all'ambiente, via Trento n. 1, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, per un periodo di quarantacinque giorni ai fini dell'informazione e la partecipazione dei cittadini.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la provincia, il comune e gli enti gestori interessati, devono esprimere il proprio parere.

6. L'autorità competente, entro i successivi novanta giorni, rende il giudizio di compatibilità ambientale, anche in assenza dei pareri di cui al precedente comma.

7. Alla medesima procedura di cui ai precedenti commi, sono assoggettati i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, qualora dalla fase di verifica (screening) si richieda lo svolgimento della procedura completa di valutazione di impatto ambientale.

Art. 8.

Giudizio di compatibilità ambientale

1. Il comitato tecnico V.I.A., sulla base dell'istruttoria tecnica, redige, entro il termine di centoventi giorni dalla data di convocazione, un rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla realizzazione dell'opera oggetto della procedura e formula un motivato parere di compatibilità, prescrivendo le eventuali ulteriori misure di mitigazione e di monitoraggio.

2. La giunta regionale, entro il termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di deposito del progetto, fatte salve eventuali proroghe di cui al comma 4, dell'art. 6, sulla base del rapporto di cui al precedente comma, con proprio provvedimento rilascia il giudizio di compatibilità ambientale.

3. Gli esiti della procedura di V.I.A. dovranno essere comunicati con immediatezza ai soggetti del procedimento ed a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali. Gli stessi esiti saranno resi pubblici mediante emanazione di un comunicato stampa.

Art. 9.

Procedura di verifica screening

1. Per i progetti di cui all'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, il committente o l'autorità proponente richiede la verifica (screening) presentando regolare istanza all'assessorato regionale all'ambiente, corredata dai seguenti elaborati, in duplice copia:

a) elaborato di descrizione dell'opera comprendente in particolare:

descrizione del progetto preliminare con la indicazione dei parametri dimensionali e strutturali;

localizzazione dell'opera, con la descrizione delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di: costruzione e funzionamento;

rapporti con la normativa ambientale vigente;

elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto;

nel caso di processi produttivi: descrizione dei processi produttivi con l'indicazione della natura e quantità delle materie prime, intermedi e prodotti finiti; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni derivanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazioni ecc.);

b) Una relazione sui possibili effetti ambientali da redigersi sulla base di una semplificazione dell'allegato C, comprendente una descrizione delle componenti ambientali soggette ad un impatto rilevante, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna ed alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, nonché all'interazione tra i vari fattori. Nella stessa relazione dovrà comprendersi anche una valutazione delle principali alternative prese in considerazione dal proponente nonché un programma di monitoraggio ove questo è ritenuto necessario.

2. Copia degli elaborati di cui al precedente comma 1, dovrà essere depositata presso gli enti locali interessati, per un periodo di trenta giorni ai fini dell'informazione e la partecipazione dei cittadini.

A tal fine, a cura del committente o dell'autorità proponente, sarà data pubblicità dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione di un annuncio sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione secondo le indicazioni di cui al successivo art. 11. I cittadini interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito, potranno far pervenire alla Regione Molise - Assessorato regionale all'ambiente - istanze ed osservazioni riflettenti l'opera da realizzare.

3. Ai fini del coinvolgimento formale degli enti pubblici territoriali e dei soggetti titolari di autorizzazioni, nulla-osta o pareri, l'assessorato all'ambiente può convocare una conferenza dei servizi preliminari volta all'individuazione delle autorizzazioni, nulla-osta e pareri necessari per la realizzazione dell'opera.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'allegato D e tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi al deposito dell'istanza adottando una delle seguenti decisioni:

a) assoggettamento dell'opera alla valutazione di impatto ambientale secondo la procedura indicata nel precedente art. 7;

b) esclusione dell'opera dalla procedura di V.I.A., condizionatamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni contenute nella decisione.

5. Trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A.

6. Per i progetti che hanno esperito la procedura di screening e, per i quali, l'autorità competente ha deciso l'assoggettamento a V.I.A. completo, sarà previsto un avvio accelerato della fase di scoping di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Procedura della fase preliminare scoping

1. Il committente o l'autorità proponente che intende richiedere l'avvio di una fase preliminare volta a definire le informazioni che devono essere fornite con lo studio di impatto ambientale (SIA), presenta una richiesta all'autorità competente, corredata da un documento in cui siano sinteticamente descritti:

il tipo di progetto che si intende realizzare;

le caratteristiche e le motivazioni dell'opera (il livello di progettazione deve essere quello preliminare previsto dall'art. 16, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109);

la relazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti;

le aree interessate nonché una breve descrizione dello stato di fatto delle risorse e dei vincoli;

le alternative (progettuali e di localizzazione) da analizzare;

i metodi di analisi e prevenzione degli impatti che intende utilizzare, incluso eventuali metodi di elaborazione dati o sistemi di simulazione;

componenti, fattori e tipo di dati da utilizzare;

la previsione degli impatti ed, in particolare, degli impatti chiave;

le possibilità di mitigazione o eliminazione degli impatti;

eventuale normativa specifica di riferimento;

l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto;

gli obiettivi del monitoraggio;

un programma di informazione al pubblico.

2. L'autorità competente convoca una seduta del comitato tecnico V.I.A., con la partecipazione del proponente e/o dei tecnici all'uopo designati dallo stesso proponente.

Alla seduta possono essere eventualmente convocati anche gli enti locali e le autorità interessate al progetto.

Il committente illustra il progetto ed il documento di cui al precedente comma 1, e viene avviata una fase di discussione articolata in una o più sedute.

3. Nel caso di opere di particolare rilevanza, può essere valutata la possibilità di convocazione di una pubblica assemblea per informare la popolazione.

4. L'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni dal deposito della richiesta, sulla base degli elementi emersi nel corso del contraddittorio, esprime il proprio parere sul documento.

5. Il parere di cui al precedente comma 4, non esclude la possibilità, da parte dell'autorità competente, di richiedere ulteriori informazioni al proponente.

6. La risposta dell'autorità competente, unitamente al documento del proponente, viene resa disponibile per la consultazione da parte del pubblico, attraverso un comunicato stampa.

Art. 11.

Misure di pubblicità e partecipazione al provvedimento

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, dell'art. 7, il committente o l'autorità proponente provvede, a proprie spese, alla pubblicazione sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione di un annuncio nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) l'annuncio deve avere un formato non inferiore a sei moduli e deve essere collocato in maniera evidente nella pagina di cronaca della provincia interessata;

b) l'annuncio, in linea di massima, deve contenere le seguenti informazioni:

intestazione: richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale alla Regione Molise - Assessorato regionale all'ambiente;

indicazione del committente o dell'autorità proponente, con la sede ed il relativo indirizzo;

specificazione dell'appartenenza dell'opera ad una delle categorie indicate nell'allegato A o nell'allegato B, riportando per esteso la denominazione desunta dagli elenchi;

chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa con l'eventuale indicazione, se ritenuto opportuno, dei confini di proprietà;

descrizione sommaria del progetto comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento;

specificazione che il progetto e lo studio di impatto ambientale rimarrà depositato, presso gli uffici dell'assessorato regionale all'ambiente, per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro il termine di quarantacinque giorni, allo stesso ufficio dell'assessorato regionale all'ambiente.

2. Per la fase di screening, il committente o l'autorità proponente provvederà ugualmente alla pubblicazione di un avviso sul quotidiano a maggiore diffusione regionale, da collocare nella pagina di cronaca della provincia interessata al progetto e recante, anche se in misura più ridotta, le medesime informazioni di cui al comma 1, e con la specificazione che il termine per la consultazione da parte del pubblico e per le eventuali osservazioni o istanze è limitato a trenta giorni.

Art. 12.

studio di impatto ambientale SIA

1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto a spese e cura del committente o dell'autorità proponente secondo le indicazioni riportate nell'allegato C e deve contenere, anche in seguito agli esiti della fase di scoping, almeno le seguenti informazioni:

a) descrizione del progetto, con l'indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso;

b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento ai parametri standards previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

d) descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

2. Al SIA deve essere allegato un riassunto non tecnico di agevole interpretazione e riproduzione, contenente tutte le informazioni trasmesse e corredato degli elaborati grafici essenziali.

3. Ai fini della predisposizione del SIA, il committente o l'autorità proponente ha diritto alle informazioni ed ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Art. 13.

Procedure di progetti con impatti ambientali a carattere interregionale

1. Nel caso di progetti di opere o interventi sottoposti a V.I.A., che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'assessorato regionale all'ambiente effettua la procedura di V.I.A., in collaborazione con le regioni cointeressate e la giunta regionale delibera il provvedimento di V.I.A. d'intesa con tali regioni.

2. Nel caso di progetti di opere o interventi soggetti a V.I.A., localizzati nel territorio della Regione Molise e che possano produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni, l'autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali regioni, nonché di province, comuni ed enti di gestione di aree protette interessati appartenenti a tali regioni.

Art. 14.

Spese istruttorie

1. Le spese per l'istruttoria relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono a carico del committente o dell'autorità proponente e saranno determinate in relazione al valore dell'opera o dell'intervento secondo i criteri che saranno definiti dalla giunta regionale.

2. La Regione, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, istituirà un apposito capitolo di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 15.

Attività di ricerca e di sperimentazione

L'amministrazione regionale promuove ricerche e sperimentazioni in materia di impatto ambientale avvalendosi, se necessario, di enti, organismi, istituti specializzati, strutture universitarie, società ed esperti con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Art. 16.

Diffusione della cultura sull'ambiente

L'amministrazione regionale diffonde i dati degli studi promossi ai sensi del precedente art. 15, e promuove la diffusione della cultura sull'ambiente mediante attività pubblicitarie, convegni e mostre.

Art. 17.

Strumenti informativi

L'amministrazione regionale provvede alla costituzione di un sistema informativo finalizzato alla valutazione dell'impatto ambientale, accessibile agli enti pubblici. Allo stesso sistema possono accedere anche i privati dietro pagamento di un contributo stabilito dalla stessa amministrazione regionale.

Art. 18.

Rapporto sullo stato dell'ambiente

Entro un anno dalla costituzione del sistema informativo di cui al precedente art. 17, e, successivamente, con frequenza annuale, l'assessorato regionale all'ambiente predispone un rapporto sullo stato dell'ambiente nella Regione Molise, sulla base delle informazioni derivanti dallo stesso sistema e dell'apporto collaborativo di tutti i settori che hanno comunque competenze, a qualsiasi livello, sull'assetto del territorio e sulla tutela ambientale.

Art. 19.

Sanzioni

1. Qualora, durante la costruzione o l'esercizio delle opere soggette a V.I.A., vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati ai sensi della legge medesima ovvero variazioni ai progetti che possano comportare significativi mutamenti dell'impatto ambientale, il presidente della giunta regionale ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio fissandone i termini entro un ragionevole lasso di tempo e dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

2. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell'impatto ambientale, il presidente della giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

3. La mancata attuazione dei provvedimenti adottati dal presidente della giunta regionale ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, comporta la denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Art. 20.

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati A e B della presente legge possono essere integrati con atto del consiglio regionale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. Gli allegati C e D della presente legge possono essere modificati con atti della giunta regionale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 2000

VENEZIALE

ALLEGATO A

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI
(Art. 3, comma 2)

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc;

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997;

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997;

m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13 e D14);

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997);

Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22);

p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

q) Cave e torbiere con più di 500.000 mc./a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;

r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 mc;

s) Attività di coltivazione di minerali solidi;

t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche;

u) Elettrodi aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997);

z) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 30.000 mc.

ALLEGATO B

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI
di cui all'art. 3 comma 3 e 4

1. Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg.) 750, posti scrofe;

d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva:

a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 km;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 km.

3. Lavorazione dei metalli:

a) impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metaliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio e a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;

h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;

f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbiancamento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

d) derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

e) interporti;

f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili al tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

p) aeroporti;

q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 22/1997);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento e di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/1997);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc. oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc (operazione di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

8. Altri progetti:

a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m², o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

l) cave e torbiere;

m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;

n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

p) progetti di cui all'allegato «A» che servono esclusivamente ed essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

ALLEGATO C

INFORMAZIONI di cui all'art. 12, comma 1

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto;

le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:

dovuti all'esistenza del progetto;

dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

ALLEGATO D

ELEMENTI DI VERIFICA di cui all'art. 9, comma 4

1. Caratteristiche.

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); (1)
- utilizzazione delle risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;

impatto sul patrimonio naturale storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto.

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a) zone costiere;
- b) zone montuose e forestali;
- c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
- d) zone a forte densità demografica;
- e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
- d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

(1) Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata del progetto ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti.

00R0383

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 14 gennaio 2000)

(Omissis).

00R0397

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2000, n. 2.**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 10 febbraio 2000)

(Omissis).

00R0398

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 3.**Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito presso il consiglio regionale della Puglia il comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.**Natura**

1. Il comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali nel campo della comunicazione.

3. Il comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.**Composizione e durata in carica (*)**

1. Il comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del comitato sono eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del comitato, il consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del presidente del comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. In caso di impedimento per qualunque causa del consiglio regionale, alla nomina del presidente e dei componenti il comitato vi provvede il presidente del consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

5. I componenti del comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del comitato subentrante.

6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del comitato, il consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del comitato.

7. In caso che il comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

9. In caso di dimissioni del presidente del comitato:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del comitato, il consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di presidente, il consiglio provvede alla nomina del presidente nella prima seduta utile.

(*) Il Governo ha osservato: «è richiamata l'attenzione in ordine al rispetto della disposizione di cui all'art. 1, lettera A, n. 5, della deliberazione n. 52/1999 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica per i componenti del comitato regionale per le comunicazioni».

Art. 4.**Incompatibilità**

1. La carica di componente del comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) presidente di giunta regionale, componente di giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità);

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del comitato e al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. I componenti del comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il presidente del consiglio regionale procede alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a), del comma 1, nonché, se ne è a conoscenza l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il presidente del consiglio regionale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il presidente del consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al presidente del consiglio.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino alla elezione dei successori.

Art. 7.

Rinvio

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del comitato, quando si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente in materia di nomine.

Art. 8.

Comunicazioni

1. Il presidente del consiglio regionale comunica all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del comitato stesso.

Art. 9.

Funzioni del presidente

1. Il presidente del comitato:

a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

Art. 10.

Regolamento interno

1. Il comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) le modalità di nomina e le funzioni del vice presidente;

b) l'organizzazione e il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il comitato approva, altresì, all'unanimità, un «codice etico» volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11.

Indennità di funzioni e rimborsi

1. Al presidente del comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al quaranta per cento dell'indennità mensile di base spettante ai consiglieri regionali.

2. Al vice presidente del comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al venticinque per cento dell'indennità mensile di base spettante ai consiglieri regionali.

3. Ai componenti del comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al quindici per cento dell'indennità mensile di base spettante ai consiglieri regionali.

4. Nel caso in cui il presidente del comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al vice presidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del presidente, l'indennità di funzione prevista per il presidente.

5. Ai componenti del comitato che non risiedono nel luogo di riunione del comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

6. Ai componenti del comitato che su incarico del comitato si recano in località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 12.*Modalità di esercizio delle funzioni*

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il comitato si avvale dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità, il comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità.

Art. 13.*Funzioni proprie*

1. Il comitato esercita come funzioni proprie:

a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);

b) le altre funzioni conferite al comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti dell'autorità.

2. Il comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal comitato;

b) possono delegare al comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia interessanti le comunicazioni.

3. Il comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Art. 14.*Funzioni delegate*

1. Il comitato esercita le funzioni delegate dall'autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'autorità, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente del comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato «spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com.» inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Nel bilancio autonomo del consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del comitato.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'autorità dà tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Art. 15.*Programmazione delle attività del comitato*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato trasmette all'ufficio di presidenza del consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'autorità.

2. Il programma del comitato è presentato ed illustrato dal presidente del comitato all'ufficio di presidenza del consiglio. Successivamente l'ufficio di presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del consiglio e da porre a disposizione del comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato trasmette all'ufficio di presidenza del consiglio, per opportuna conoscenza, e all'autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del consiglio regionale.

4. Il comitato, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, termini e con le procedure previste dall'art. 3, lettera a).

Art. 16.*Dotazione organica*

1. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con l'autorità, con il presidente del comitato e con il segretario generale del consiglio, individua la struttura di supporto al comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, è determinata d'intesa con l'autorità, con il presidente del comitato e con il segretario generale del consiglio, valutando prioritariamente la professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma dall'art. 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'ufficio di presidenza del consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di consulenza.

Art. 17.*gestione economica e finanziaria*

1. nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal comitato.

Art. 18.*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione, il consiglio regionale provvede all'elezione del comitato e del suo presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione del comitato nei termini e con le procedure previste dall'art. 3, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, il comitato, fermo restando quanto disposto all'art. 12, si avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa regionale in materia.

4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'art. 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da «Spese per il funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com)», previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.

Art. 20

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29, recante norme in materia di Co.re.rat.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 28 febbraio 2000

DISTASO

00R0399

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2000, n. 4.

Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 31 del 6 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27, la parola «archiviazione» è soppressa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 2 marzo 2000

DISTASO

00R0400

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 5.

Esodo volontario dirigenti regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 34 del 10 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione del servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva *una tantum* pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. L'importo massimo dell'identità di cui al comma 1, non potrà superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.

3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.

Art. 2.

1. L'indennità di cui all'art. 1, sarà corrisposta fino ad un massimo di dodici mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.

2. La cessazione dal servizio avverrà entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all'art. 1, comma 3. Per gli altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica «dirigente») di cui alla tabella A (art. 22, comma 1) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

2. La legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 «Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 («Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia») è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La lettera f), del comma 2, dell'art. 34, della legge regionale n. 7/1997 è abrogata.

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 8 marzo 2000

DISTASO

00R0401

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 6.

Riduzione dotazione organica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 34 del 10 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative

Art. 2.

Dotazione organica

1. La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.

2. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, sono ridotti a dieci. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, sono ridotti a quaranta. I posti di cui all'art. 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 7/1997, sono ridotti a seicento.

3. La tabella A di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 7/1997 è così modificata:

qualifica seconda	posti n. 70
qualifica terza	posti n. 570
qualifica quarta	posti n. 400
qualifica quinta	posti n. 770
qualifica sesta	posti n. 1.000
qualifica settima	posti n. 1.350
qualifica ottava	posti n. 690
dirigente	posti n. 450
Totale . . .	posti n. 5.300

4. Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le graduatorie di cui al comma 4, hanno validità ventiquattro mesi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 8 marzo 2000

DISTASO

00R0402

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 7.

Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 39 del 24 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 7, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, è aggiunto il seguente comma 8:

«8. La quota relativa alla concessione è ridotta del sessantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore, a due ettari».

Art. 2.

1. In calce al comma 2, dell'art. 5, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, è aggiunto quanto segue:

«Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunione di aziende siano variate in aumento, decade l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda».

Art. 3.

1. All'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4, è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutte le colture intensive».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2000

DISTASO

00R0403

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 8.

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 39 del 24 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiane e freatica ai sensi dell'art. 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 20 agosto 2000.

Art. 2.

Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori

1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'art. 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2000

DISTASO

00R0404

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 21.

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Basilicata con la presente legge organizza ed attua azioni:

- a) per la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale;
- b) per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;
- c) per la tutela della flora e della fauna spontanea;
- d) per la diffusione e la promozione della conoscenza dei valori ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il servizio volontario delle guardie ecologiche.

Art. 2.

Compiti

1. Le guardie ecologiche volontarie concorrono con le istituzioni pubbliche:

- a) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale;
- b) all'accertamento delle violazioni in materia ambientale;
- c) alla collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza

1. L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata all'ufficio foreste e tutela del territorio in collaborazione con gli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente e del territorio ed unitamente agli enti gestori dei parchi e agli enti e agli organismi preposti alla vigilanza ecologica ed ambientale.

2. L'ufficio preposto all'organizzazione provvede al funzionamento del servizio mediante:

- a) la predisposizione dei programmi annuali di attività, sentiti gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenza in materia di tutela naturale e dell'ambiente;
- b) l'acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari all'espletamento del servizio di vigilanza;

c) il controllo sul regolare espletamento del servizio e sui doveri delle guardie ecologiche volontarie;

d) la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni subiti dalle G.E.V. nell'espletamento del servizio;

e) la stipula di contratti di assicurazione verso terzi per danni causati dalle G.E.V. nell'espletamento del servizio.

3. La giunta regionale, su proposta dell'ufficio preposto all'organizzazione approva:

a) il programma annuale di attività, stabilendo le necessarie risorse finanziarie, entro aprile di ogni anno;

b) il regolamento organizzativo del servizio di vigilanza volontaria, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 4.

Modalità di accesso

1. La Regione organizza annualmente i corsi di formazione per il riconoscimento di G.E.V. e per il loro periodico aggiornamento.

2. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ambientale non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

3. Gli interessati, per acquisire il titolo di G.E.V. devono produrre istanza all'ufficio regionale interessato entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Gli interessati al momento della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, maggiorenni e residenti nella Regione Basilicata;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

d) avere buona condotta morale.

5. Al termine del corso gli aspiranti devono sostenere un esame teorico-pratico innanzi all'apposita commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

6. La commissione è composta, garantendo possibilmente il principio di pari opportunità stabilito dall'art. 61, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da:

a) il dirigente regionale dell'ufficio foreste con funzioni di presidente;

b) un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal prefetto;

c) un funzionario del corpo forestale dello Stato, designato dal coordinamento regionale del C.E.S.;

d) il dirigente regionale del dipartimento di protezione civile;

e) un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche;

f) un dirigente regionale del dipartimento assetto del territorio;

g) un dirigente regionale del dipartimento ambiente.

Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dall'ufficio foreste e tutela del territorio.

Art. 5.

Nomina a guardia giurata

1. L'ufficio foreste e tutela del territorio, organizzatore del servizio volontario di guardia ecologica, trasmette, ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, istanza al prefetto territorialmente competente per il rilascio dei decreti di approvazione delle nomine a guardie giurate di coloro che hanno superato l'esame, di cui al precedente articolo, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. I decreti di approvazione delle nomine di guardie giurate sono trasmessi al presidente della giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Art. 6.

Incarico di guardia ecologica volontaria

1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate con decreto del presidente della giunta regionale, nel quale sono riportati i compiti ed i doveri delle G.E.V. e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.

2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al pretore, ai sensi dell'art. 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo o dell'uniforme, conformi al modello approvato dalla giunta regionale e dal prefetto, ai sensi dell'art. 254 del regio decreto, 6 maggio 1940, n. 635, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 7.

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie devono:

a) assicurare almeno trentasei ore di servizio nei mesi in cui si prevede il loro utilizzo, dandone comunicazione, con preavviso quindicinale, al responsabile zonale del servizio, della disponibilità delle giornate e degli orari;

b) prestare il proprio servizio nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine di servizio redatto dal responsabile zonale;

c) qualificarsi esibendo il tesserino personale o il distintivo;

d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile zonale del servizio;

e) usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;

f) partecipare ai corsi di aggiornamento;

g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;

h) operare con prudenza, diligenza e perizia nell'espletamento del servizio.

2. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

3. Le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti, per poter espletare l'attività, hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Art. 8.

Revoca e sospensione del servizio

1. L'ufficio foreste e tutela del territorio è tenuto a segnalare al presidente della giunta regionale ed al prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati alle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico.

2. Il provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale è comunicato al prefetto competente per territorio.

Art. 9.

Elenco regionale G.E.V.

1. È istituito presso la Regione l'elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 6, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

2. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal presidente della giunta regionale.

3. Copia dell'elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla prefettura competente.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di guardia giurata, al fine di ottenere il decreto del presidente della giunta regionale, di cui all'art. 6, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione per guardie ecologiche volontarie, con esonero dall'esame finale.

2. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia ecologica volontaria in altre regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati e che abbiano ottenuto la residenza in Basilicata, sono iscritti, a domanda, nell'elenco di cui al precedente art. 9.

3. Per il primo anno di applicazione della presente legge, la presentazione delle istanze da parte degli interessati sarà disposta con provvedimento della giunta regionale.

Art. 11.

Abrogazioni e modifiche

1. La presente legge abroga e modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contrasto.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 200.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente «Fondo globale per le funzioni normali - spese correnti» del bilancio di previsione 2000 della Regione Basilicata e l'istituzione nello stesso del nuovo capitolo 1073, avente la denominazione «spese per l'organizzazione e la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica».

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente stabilita con legge di bilancio.

Art. 13.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000

DINARDO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 22.

Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata tutela il diritto alla salute dei cittadini residenti, affetti da patologie che necessitano di trapianto di organi e tessuti.

2. I cittadini residenti nella Regione Basilicata possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi e tessuti, alle condizioni e secondo le modalità della presente legge.

Art. 2.

Rimborsi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda sanitaria U.S.L. di residenza del cittadino in attesa di trapianto, o che ha già effettuato il trapianto dal 1° gennaio 2000, rimborsa all'assistito le spese sostenute per:

- a) gli esami preliminari all'intervento;
- b) l'intervento di trapianto;
- c) i controlli successivi, nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in Regione e comunque previa autorizzazione del centro di riferimento regionale (C.R.R.) della Basilicata;
- d) l'eventuale espianto.

2. L'Azienda sanitaria U.S.L. di competenza, previo parere favorevole del C.R.R. rimborsa al paziente anche per l'eventuale accompagnatore, purché adeguatamente documentate:

- a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo.

Se il viaggio è effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolando la distanza viaria più breve, tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria, nonché le spese sostenute per il pedaggio autostradale;

- b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria.

3. Le spese di soggiorno sono rimborsate fino ad un massimo di L. 300.000 giornaliere per vitto e alloggio e fino ad una cifra complessiva massima di L. 12.000.000.

Sono corrisposte a titolo di rimborso forfettario, per l'accompagnatore, qualora non in possesso della documentazione giustificativa di cui all'art. 2, le spese di vitto e alloggio nella misura di L. 100.000 giornaliere, limitatamente al periodo di degenza del paziente accompagnato.

4. Il rimborso forfettario nella misura di cui al comma precedente è corrisposto anche al paziente per periodi di soggiorno pre e postoperatorio nella località ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il trapianto, qualora ciò sia necessario per particolari e documentate esigenze di carattere terapeutico.

Art. 3.

Modalità e termini per il rimborso

1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 2, della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla Azienda sanitaria U.S.L. di appartenenza, allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. L'Azienda sanitaria, previo parere favorevole del C.R.R. della Basilicata, provvede a rimborsare le spese sostenute dal paziente anche per l'eventuale accompagnatore entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. A tutti i cittadini residenti in Basilicata sottoposti a trapianti di organi e tessuti a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/1992 e fino al 31 dicembre 1999 che non abbiano ottenuto i contributi previsti dalla legge 10 febbraio 1992 n. 5 o altri contributi pubblici, è riconosciuto un contributo una tantum di lire cinquemilioni a parziale copertura delle spese sostenute per se stessi e per gli eventuali accompagnatori.

2. Tale contributo spetta anche agli eventuali eredi del trapiantato deceduto.

3. Per ottenere il contributo, l'avente diritto deve presentare domanda al dipartimento sicurezza sociale della Regione Basilicata entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando la documentazione sanitaria relativa al trapianto rilasciata dalla struttura sanitaria interessata.

4. L'ottenimento del contributo di cui al presente articolo impedisce l'ottenimento dei rimborsi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei rimborsi di cui all'art. 2 e all'art. 4 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 3242 (di nuova istituzione) «contributi per le spese di viaggio, di soggiorno e di accompagnamento di soggetti sottoposti a trapianto di organi e tessuti» L. 200.000.000.

In diminuzione:

Cap. 7465 «Fondo globale per le funzioni normali» (spesa corrente) L. 200.000.000.

Art. 6.

Abrogazioni

Sono abrogate le norme della legge regionale 10 febbraio 1992 n. 5.

Art. 7.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000.

DINARDO

00R0321

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 23.

Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge è finalizzata all'indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico da parte della fauna selvatica o inselvatichita.

Art. 2.

Casi di risarcimento

Sono indennizzabili i danni causati agli allevamenti bovini, ovicaprini ed equini condotti allo stato brado o semibrado.

Le condizioni, che consentono l'indennizzo del danno ricevuto, devono essere accertate o certificate dal servizio veterinario della Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 3.

Accorgimenti allevatori

Le aziende zootecniche indennizzabili devono porre in essere gli accorgimenti che evitino o limitino i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita, tenendo a base le indicazioni ed i provvedimenti previsti nel successivo art. 7.

Art. 4.

Procedure

L'allevatore danneggiato deve comunicare, entro massimo quarantotto ore dall'evento, al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'avvenuta aggressione facendo seguire certificazione sanitaria di veterinario abilitato.

Il servizio veterinario accerta l'accaduto entro massimo ventiquattro ore dalla avvenuta comunicazione, inviando la documentazione all'ufficio competente della Regione Basilicata.

Il mancato rispetto della tempistica, di cui al comma precedente, comporta l'automatico riconoscimento del danno subito.

L'indennizzo è concesso agli allevatori in regola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie.

Art. 5.

Risarcimento

I danni sono risarcibili all'80% del valore degli animali, riferito al prezzario del dipartimento agricoltura della Regione Basilicata, eventualmente adeguato annualmente ai valori di mercato e comunque non oltre i trenta milioni ad azienda/anno.

L'indennizzo sarà concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'A.S.L. competente per territorio.

Il risarcimento del danno non è cumulabile con altri interventi concessi per la stessa ragione da altri enti o organismi pubblici.

Art. 6.

È fatto divieto assoluto arrecare danno o uccidere le specie faunistiche protette, ad eccezione di comprovata difesa a persone.

Art. 7.

carta regionale

L'Ufficio regionale competente provvede, sulla scorta delle segnalazioni e degli indennizzi pagati, a redigere la carta regionale della localizzazione della fauna selvatica o inselvatichita ed a proporre annualmente alla giunta regionale i provvedimenti adeguati alla salvaguardia del patrimonio zootecnico regionale.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2000 con lo stanziamento di L. 100.000.000 di cui al capitolo di spesa 5458, che assume la seguente nuova denominazione «spese per il risarcimento dei danni alle produzioni zootecniche causati dalla fauna selvatica o inselvatichita».

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 9.

Abrogazione

Con la presente legge viene abrogata la legge regionale 15 luglio 1974, n. 10 «contributo in favore degli allevatori per danni causati al patrimonio zootecnico dai lupi».

Art. 10

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000.

DINARDO

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 24.

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della Regione e le attività ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 3.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle amministrazioni provinciali.

2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.

3. Restano di competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea.

TITOLO II STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

Art. 4.

Piano ittico regionale

1. La Regione Basilicata, d'intesa con le province, adotta entro un anno dall'approvazione della presente legge il piano ittico regionale.

2. Il piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.

3. Il piano ittico regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.

4. Parte integrante del piano ittico regionale è la predisposizione della carta ittica regionale, di cui al successivo articolo.

5. Il piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.

6. Il piano ittico regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del piano di bacino previsto dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 5.

Carta ittica regionale

1. La carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del piano ittico regionale e dei programmi annuali provinciali.

2. La carta ittica regionale dovrà descrivere le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.

Art. 6.

Programmi ittici provinciali

1. Le province, nell'ambito degli indirizzi riportati del piano ittico regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di programmi annuali di interventi, da trasmettersi all'ufficio competente regionale ed alle autorità di bacino.

2. I programmi annuali devono contenere:

- a) le specie ittiche da conservare;
- b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;
- c) le specie ittiche da ripopolare;
- d) le eventuali zone di gestione ittica;
- e) le zone di protezione della fauna ittica;
- f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.

Art. 7.

Costituzione e compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Con la presente legge viene istituito il comitato tecnico-scientifico regionale.

2. Al comitato sono affidati i seguenti compiti:

- a) esprimere il proprio parere sul piano ittico regionale;
- b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia;
- c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all'incremento del patrimonio ittico regionale.

3. Il comitato tecnico-scientifico regionale, nominato con provvedimento della giunta regionale, è composto da:

- a) l'assessore regionale al ramo, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) il dirigente dell'ufficio foreste del dipartimento agricoltura o suo delegato;

c) il dirigente dell'ufficio natura del dipartimento ambiente o suo delegato;

d) il dirigente dell'autorità di bacino del dipartimento assetto del territorio o suo delegato;

e) i dirigenti degli uffici competenti delle province o loro delegati;

f) un esperto dell'istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata;

g) un esperto dell'università degli studi di Basilicata;

h) tre esperti designati dalle associazioni piscatorie, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Ai componenti esterni del comitato è riconosciuta un'indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della giunta regionale.

5. Il comitato decade con la legislatura.

6. L'ufficio foreste e tutela del territorio assicura le funzioni di segreteria al comitato.

Art. 8.

Costituzione e compiti delle commissioni ittiche provinciali

1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle province dalla presente legge, sono istituite le commissioni ittiche provinciali.

2. Alle commissioni sono affidati i seguenti compiti:

a) formulare eventuali proposte o integrazioni al comitato tecnico-scientifico regionale in merito al piano ittico regionale;

b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle province;

c) esprimere parere sull'individuazione delle zone ittiche da affidare ai comitati di gestione degli ambiti ittici;

d) esprimere parere sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica;

e) esprimere parere sull'individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;

f) abilitare all'esercizio della pesca, così come previsto al successivo art. 16.

3. Le commissioni ittiche provinciali, nominate dalle province con provvedimento di giunta, sono composte da:

a) l'assessore provinciale al ramo, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il dirigente provinciale al ramo o suo delegato;

c) un funzionario dell'ufficio foreste del dipartimento agricoltura;

d) un funzionario del CFS. provinciale;

e) due funzionari del dipartimento ambiente;

f) un funzionario dell'autorità di bacino del dipartimento assetto del territorio;

g) tre esperti in fauna ittica designati dalla provincia;

h) tre esperti designati dalle associazioni di pescatori, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

4. Ai componenti esterni delle commissioni ittiche provinciali, è riconosciuta una indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della giunta provinciale.

5. Le commissioni provinciali decadono con la legislatura.

6. Gli uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alle commissioni.

Art. 9.

Associazioni di pescatori

1. La Regione Basilicata e gli enti delegati, per l'attuazione della presente legge, promuovono la partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute.

2. Ai fini del riconoscimento le associazioni a carattere regionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite con atto pubblico;

b) non perseguire fini di lucro;

c) avere un numero di associati non inferiore a cento pescatori residenti nella Regione, con un numero paritario per provincia.

3. Ai fini del riconoscimento, le associazioni a carattere provinciale devono possedere gli stessi requisiti previsti al punto a) e b) del precedente comma ed avere un numero di associati non inferiore a cinquanta pescatori residenti nella provincia interessata.

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute.

5. Il riconoscimento delle associazioni regionali è conferito con provvedimento della giunta regionale.

6. Il riconoscimento delle associazioni provinciali è conferito con provvedimento della giunta regionale.

7. Presso l'ufficio foreste e tutela del territorio è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello regionale e provinciale.

Art. 10.

Ambiti ittici e loro gestione

1. La individuazione dei bacini e dei sub-bacini nel piano ittico regionale rappresenta lo strumento per la costituzione degli ambiti ittici, la cui gestione è affidata dalle province alle associazioni peschiatriche.

2. Le province individuano nei programmi annuali i compiti da conferire agli ambiti ittici e le relative risorse finanziarie.

3. Gli ambiti ittici sono affidati ai comitati di gestione.

4. Ogni comitato di gestione è composto da:

a) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta a livello provinciale;

b) un funzionario della provincia competente per territorio.

5. I componenti del comitato di gestione designati dalle associazioni nominano al loro interno il presidente e l'esecutivo, composto da altri due rappresentanti.

6. Il presidente e l'esecutivo durano in carica due anni e sono rinnovabili.

7. Il comitato di gestione dura in carica fino allo scadere della legislatura provinciale, per poter essere rinnovato.

8. Entro un mese dalla nomina del presidente e dell'esecutivo, il comitato approva il regolamento interno da trasmettersi alla provincia competente per territorio.

9. In caso di inadempienza o violazione dei compiti conferiti, la provincia scioglie il comitato di gestione, dandone preventivo avviso.

TITOLO III

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE

Art. 11.

Zone di protezione della fauna ittica

1. Le province, sentite le commissioni ittiche provinciali, istituiscono le «zone di ripopolamento e frega», «zone di protezione integrale» e «zone di protezione delle specie ittiche».

2. La istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.

Art. 12.

Tutela della fauna ittica locale

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata.

2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito.

3. È consentito il ripopolamento, l'allevamento e l'immissione di specie ittiche solo se della stessa specie della fauna locale, preferendo l'immissione di ceppi autoctoni.

4. Le province, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentite le rispettive commissioni possono:

a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati.

5. Le province sono tenute alla trasmissione degli atti adottati all'ufficio competente del dipartimento agricoltura.

Art. 13.

Immissioni di specie ittiche

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le associazioni riconosciute o, là dove costituiti, con i comitati di gestione degli ambiti ittici.

2. Le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. di provenienza e previo verifica della A.S.L. locale competente per territorio.

Art. 14.

Segnalazione degli interventi in alveo

1. L'autorità di bacino, nonché tutti gli enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d'acqua regionali, sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti e al dipartimento ambiente il tipo dei lavori e l'inizio degli stessi, al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 15.

Esercizio della pesca

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

2. L'esercizio della pesca è consentito, a coloro che sono in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionali, così come previsto ai successivi articoli 16 e 26.

3. Con l'approvazione del piano ittico regionale, la Regione approva e stabilisce:

a) l'uso degli attrezzi per l'esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche;

b) gli orari per l'esercizio della pesca;

c) periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche;

d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore;

e) le dimensioni minime per specie da prelevare;

f) le specie pescabili;

g) la determinazione del numero di licenze da rilasciare per provincia;

h) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo art. 17.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio della pesca

1. Per l'esercizio della pesca è fatto obbligo il possesso della licenza rilasciata a persone maggiorenni dalla provincia, nel quale il richiedente ha la residenza.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) il personale addetto all'interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;

c) ai minori di anni diciotto, purché accompagnati da persona munita di licenza in corso di validità ed il quantitativo pescato non superi i limiti prestabiliti per persona autorizzata.

3. La licenza di pesca è rilasciata previo esame abilitativo innanzi alla commissione ittica provinciale.

4. Le province stabiliscono d'intesa con la Regione, all'inizio di ogni anno, il calendario, le modalità di svolgimento e le materie d'esame.

5. Gli interessati per sostenere l'esame di abilitazione alla pesca devono produrre domanda in carta legale al presidente della provincia competente, unitamente al certificato di residenza, nei tempi stabiliti dal calendario d'esame.

6. Le licenze di pesca di tipo a), b) e c), ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, hanno validità di sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo d) ha validità di tre mesi. Le licenze vanno sempre esibite insieme ad un valido documento di riconoscimento ed al versamento annuale delle tasse di concessione.

7. Il mancato versamento annuale delle tasse di concessioni rende non valida la licenza.

8. Il rinnovo della licenza al suo scadere è concessa a richiesta degli interessati.

9. La licenza di pesca non potrà essere rinnovata, per un periodo di sei anni, a coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di pesca.

10. Le province disporranno il ritiro delle licenze in corso di validità a coloro che avranno riportato condanne per reati in materia di pesca.

11. Le province disporranno la sospensione delle licenze, per un periodo di un anno, a coloro che sono state rilevate infrazioni per tre volte in due anni consecutivi.

12. Le province sono tenute, pertanto ad annotare in appositi registri le infrazioni e le condanne riportate dai possessori di licenza.

13. Le province sono autorizzate al rilascio di autorizzazioni a persone fuori Regione, purché in possesso di licenza rilasciata dalla Regione di provenienza ed in regola con i versamenti annuali di tutte le tasse di concessione per l'esercizio della pesca.

14. La Regione, d'intesa con le province, stabilisce annualmente con provvedimento di giunta regionale il numero di autorizzazioni da rilasciare ai fuori regione.

Art. 17.

Divieti

1. L'esercizio della pesca è vietata:

a) nelle zone di ripopolamento e frega;

b) nelle zone di protezione integrale;

c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;

d) nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

g) nelle aree istituite a parco, salvo apposita regolamentazione emanata dall'ente gestore.

2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della competente provincia, la cattura delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne, pubbliche regionali.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia competente, sentita la commissione o su proposta della stessa o delle associazioni piscatorie e deve contenere le indicazioni circa le modalità di prelievo, i quantitativi da prelevare, senza che ciò crei turbative ambientali, e la destinazione del pesce catturato.

4. È inoltre vietata la pesca:

a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche;

c) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche;

e) negli orari non consentiti;

f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie;

g) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

h) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc.;

i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura;

l) con l'uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche;

m) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici;

n) senza licenza di pesca in corso di validità.

5. Con il piano ittico regionale saranno definiti in maniera puntuale i punti d), e), f) ed l) del precedente comma e le eventuali deroghe.

6. È fatto altresì divieto:

a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche;

c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dagli uffici pubblici competenti.

TITOLO V

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18.

Vigilanza

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alle guardie venatorie provinciali, al corpo forestale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente alle guardie ecologiche volontarie, alle guardie municipali, a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 19.

Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine, di pesca, la esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare attrezzature e le esche usate.

2. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna ittica catturati o raccolti, redigendo apposito verbale.

Art. 20.

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comporta la confisca:

a) per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca;

b) in via definitiva dei mezzi quali quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica;

c) del pesce catturato, che, se vivo, andrà reimmesso in acqua; se morto distrutto.

2. Inoltre le infrazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) pesca o cattura di pesce che non raggiunge le dimensioni prestabilite per le specie ittiche: da L. 50.000 a L. 200.000;

b) pesca o cattura di pesce con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna acquatica: da L. 200.000 a L. 500.000;

c) pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro, oltre i limiti consentiti: da L. 100.000 a L. 400.000;

d) pesca o cattura di specie ittiche non pescabili: da L. 100.000 a L. 400.000;

e) l'esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto: da L. 50.000 a L. 200.000;

f) l'esercizio della pesca con attrezzature non consentite: da L. 50.000 a L. 200.000;

g) l'esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica: da L. 100.000 a L. 400.000;

h) la pesca o la cattura di pesce entro le acque pubbliche concesse a fini economici, senza l'autorizzazione del concessionario: da L. 50.000 a L. 200.000;

i) l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche: senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento della concessione: da L. 100.000 a L. 400.000;

senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento delle concessioni, anche se conseguita e/o versate: da L. 20.000 a L. 50.000;

l) l'abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque: da L. 50.000 a L. 200.000;

m) lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le dovute autorizzazioni: da L. 500.000 a L. 2.000.000;

n) tutte le altre violazioni: da L. 50.000 a L. 200.000.

3. Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati di tipo penale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21.

Allevamento del pesce

1. L'allevamento del pesce, esercitato a fini economici nelle acque interne, è attività agricola a tutti gli effetti di legge.

2. La Regione Basilicata, su indicazione delle province e/o delle associazioni piscatorie riconosciute e sentiti gli eventuali uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico, su cui esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche.

3. La Regione affida, previo parere della provincia interessata e rilascio delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche individuate come zone di interesse economico.

4. La Regione potrà quindi autorizzare:

a) l'allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali;

b) il prelievamento o la derivazione dell'acqua, finalizzati all'allevamento ittico.

5. La Regione, nell'atto autorizzativo, dovrà indicare:

a) l'esatta ubicazione dell'area concessa;

b) la durata della concessione, che non potrà superare i quindici anni;

c) i corpi idrici da prelevare o da derivare, soprattutto nei periodi di magra, onde evitare danni alla fauna ittica spontanea dei corsi d'acqua interessati;

d) le opere necessarie a tutelare la fauna ittica;

e) le specie ittiche da allevare;

f) i costi di concessione.

6. La Regione Basilicata, sentite le province e le associazioni piscatorie riconosciute, entro un anno dall'approvazione della presente legge adotta le procedure per la concessione delle zone definite d'interesse economico.

7. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari o per ripopolamento o per allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti d'origine animale.

Art. 22.

Pesca a pagamento

1. L'esercizio della pesca a pagamento nelle acque pubbliche interne non è consentito.

2. L'esercizio della pesca a pagamento è consentita:

a) nelle acque private, previo autorizzazione annuale rilasciata dal comune quale attività integrativa di reddito alle normali attività esercitate nelle aree classificate montane o svantaggiate della Regione;

b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l'attività;

c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l'attività.

3. I comuni interessati territorialmente, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla lettera a) del precedente comma, stabilisce autonomamente il costo di concessione.

4. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza.

Art. 23.

Pesca sportiva

1. Per l'esercizio della pesca sportiva le province rilasciano apposite autorizzazioni, per il tempo strettamente necessario e qualora non ricorrano condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

2. Le competizioni dovranno svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua reimmissione nelle acque del campo di gara.

Art. 24.

Attività agonistica

1. Le province rilasciano apposite autorizzazioni alle associazioni sportive, che ne facciano richiesta, per attività sportive di tipo agonistico (canottaggio, sci d'acqua, ecc.).

2. Le province rilasciano le predette autorizzazioni per il tempo strettamente necessario, qualora non ricorrano condizioni ostative alla tutela della fauna ittica e nelle aree non concesse a fini economici, se non con il consenso del concessionario.

3. La Regione, sentite le province, può, su proposta degli organismi sportivi riconosciuti, individuare i corsi d'acqua e/o bacini idrici idonei allo svolgimento di gare sportive permanenti, allestendo le aree delle dovute opere.

4. Non possono essere individuate ed allestite aree concesse per fini economici, se non con il consenso del concessionario.

5. La gestione delle aree adibite ad attività agonistica sportiva è affidata alla provincia competente per territorio.

6. La gestione delle aree adibite ad attività agonistica sportiva e realizzata nelle zone concesse per fini economici è a carico dei concessionari.

Art. 25.

Attività ricreativa

1. Le province, sentite le associazioni piscatorie, là dove i corsi d'acqua ed i bacini idrici lo consentono, possono rilasciare autorizzazioni annuali per lo svolgimento di attività ricreative, che non creino turbative alle specie ittiche presenti (battelli, pedalò, ecc.).

2. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'attuazione di tutte le misure di sicurezza relative alla pubblica incolumità, rilasciate dalle autorità competenti per predette attività ricreative.

3. La Regione stabilisce annualmente il costo per il rilascio delle autorizzazioni a scopo ricreativo nelle acque pubbliche interne.

4. Il costo delle autorizzazioni è incamerato dalla provincia territorialmente competente.

TITOLO VII NORME FINANZIARIE

Art. 26.

Tassa concessione regionale

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

2. La tassa di concessione regionale è annuale e non dovuta nel caso in cui non si eserciti l'attività piscatoria durante l'anno.

3. Il versamento della tassa di concessione regionale va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Basilicata.

4. La licenza di pesca ha validità solo se in regola con i versamenti delle tasse di concessione, che vanno allegati ed esibiti unitamente alla predetta licenza.

Art. 27.

Utilizzo risorse finanziarie

1. Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la giunta regionale ripartisce annualmente le risorse finanziarie affluite nel bilancio dell'anno precedente nel seguente modo:

- a) 70% a favore delle province;
- b) 30% a favore della Regione.

2. La quota finanziaria destinata alle province, per le funzioni ad esse delegate, sarà ripartita tenendo a base:

- a) la superficie territoriale, nella misura del 40%;
- b) il numero di licenze rilasciate, nella misura del 40%;
- c) l'accertata necessità di tutela della fauna ittica in particolare situazioni manifestatesi per cause varie e non prevedibili, nella misura del 20%.

3. Qualora non si dovesse verificare l'ipotesi manifestata alla lettera c) del precedente punto, la quota finanziaria ad essa riservata verrà paritariamente ripartita tra la lettera a) e b).

4. Le province utilizzano le risorse per far fronte alle iniziative previste nei programmi ittici annuali, ivi comprese quelle affidate ai comitati di gestione degli ambiti ittici.

5. La Regione, per la quota ad essa riservata, predispone ed approva, con atto di giunta, il programma di iniziative annuali per le funzioni di propria competenza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Utilizzo fondi primo anno d'applicazione

1. La Regione Basilicata, nel primo anno di applicazione della presente legge, può destinare tutta o gran parte dotazione finanziaria inserita in bilancio per la redazione del piano ittico regionale.

Art. 29.

Relazione annuale

1. Le province sono tenute a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione una relazione tecnico-economica, evidenziando le iniziative attivate, gli obiettivi raggiunti, le spese sostenute, nonché le violazioni accertate e le somme incamerate.

Art. 30.

1. Le presenti disposizioni di legge si applicano anche alle aree naturali protette istituite ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 28/1994, salvo diverse disposizioni contenute nei relativi provvedimenti legislativi istitutivi regionali.

Art. 31.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000.

DINARDO

00R0323

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 25.

Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente o suo delegato, ai componenti a qualsiasi titolo e al segretario della commissione regionale per la tutela del paesaggio, di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50, formalmente costituita e nominata dal presidente della giunta regionale, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire centomila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai componenti estranei all'amministrazione regionale che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si recano alla seduta, è corrisposto, oltre al compenso di cui al comma precedente, una indennità chilometrica, calcolata con i parametri riservati ai dirigenti regionali, nonché le spese di vitto, se documentate, per distanze superiori a 50 km misurate dalla propria residenza all'ufficio dipartimentale.

Art. 2.

L'importo del compenso di cui all'art. 1, viene rideterminato, in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio.

Art. 3.

Per i viaggi di servizio, richiesti in sede di commissione per la valutazione di pratiche complesse, a tutti i componenti esterni all'amministrazione regionale sarà corrisposta l'indennità di missione equiparata ai parametri riservati ai dirigenti regionali.

Art. 4.

Le riunioni avranno luogo in giorni prefissati e per non più di otto volte al mese e al di fuori del normale orario di ufficio.

L'ordine del giorno, con elenco degli interventi da trattare, è inviato almeno tre giorni prima a ciascuna componente.

Art. 5.

L'onere per le spese di funzionamento della commissione regionale per la tutela del paesaggio, valutabile presumibilmente in lire centomilioni annui, farà carico al cap. 550 del bilancio corrente e allo stesso corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 6.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000

DINARDO

00R0324

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 8.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 13 del 20 marzo 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziarie per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 miliardi.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziarie è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.

3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex art. 38 dello statuto della Regione Sicilia, disposta dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in

quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari rispettivamente per lire 548 miliardi e per lire 921 miliardi, destinati al cofinanziamento del P.O.R. 2000-2006 e ad altre spese di investimento della Regione.

4. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

Art. 2.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, sono quelle indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Cartolarizzazione di crediti

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e maturandi, ivi compresi gli interessi, vantati dalla Regione nei confronti di terzi.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le altre disposizioni statali in materia.

Art. 4.

Recupero fondi

1. Il fondo costituito presso l'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto dell'ammontare di lire 200.000 milioni e le relative disponibilità sono

versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il Finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ridotto della somma di lire 58.900 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il fondo di rotazione presso l'IRFIS di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, confluito nella gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall'art. 3 della medesima legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 11.100 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti erogati in favore di operatori del settore commerciale residenti in Sicilia, previsto dall'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 30.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1998 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.

2. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Art. 6.

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1991 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1999. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura dell'esercizio 1999, non

corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.

3. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi dei commi 1 e 2; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1999.

4. Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'art. 2, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia.

Art. 7.

Reiscrizione di somme perente

1. Le somme perente di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 (capitolo 85368), escluse quelle per la concessione di contributi relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità previste dall'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999.

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 come modificato dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla contabilità speciale intestata al presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato dal Ministro dell'interno per gli interventi previsti dalla citata ordinanza ministeriale.

Art. 8.

Rinegoziazione mutui

1. Le amministrazioni regionali procedono alla rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, con le modalità di cui all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e relative disposizioni attuative.

Art. 9.

Personale dell'occupazione giovanile

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 cessa il rimborso da parte della Regione delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale assunto da enti, aziende ed istituti pubblici ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, relativamente alle somme che gravano sul capitolo 10749.

2. Per l'esercizio finanziario 2000 il rimborso è ridotto del 50 per cento rispetto alle somme erogate nell'anno 1999 a tale fine.

Art. 10.

Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Le disposizioni dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 non si applicano alle spese per missioni effettuate per conto della Regione dal personale dello Stato per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 11.*Rinnovi contrattuali*

Il fondo destinato ai rinnovi contrattuali del personale dell'amministrazione regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, è determinato in lire 20.000 milioni, in lire 22.000 milioni e in lire 24.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 12.*Affitti e fitti figurativi*

1. Il presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del tre per cento nel corso dell'anno 2000, e almeno del cinque per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, le amministrazioni di cui al comma 1, valutano i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito.

Art. 13.*Interventi a sostegno delle autonomie locali*

1. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi ma quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente a quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.

2. La quota di cui al comma 1, è ripartita fra i comuni le province regionali secondo gli importi specificati nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono effettuate; su base percentuale calcolata sulle dotazioni contabili reative ai capitoli di spesa ed in rapporto alle assegnazioni per l'anno 1999.

4. Una aliquota pari al 7,5 per cento è assegnata agli enti locali sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed una ulteriore aliquota pari al 2,5 per cento resta a disposizione dell'assessore regionale per gli enti locali per essere destinata agli enti locali che versino in particolari situazioni di necessità. Una ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell'assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.

5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

6. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione della Regione, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.

7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.

8. In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,5 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'assessore regionale degli enti locali, attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

9. Fermo restando l'importo complessivo del fondo, viene altresì determinata una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni agli enti locali, in relazione ad indicatori che facciano riferimento ed incentivino lo sforzo tariffario, lo sforzo fiscale e la capacità di riscossione dimostrati dagli stessi nell'anno precedente, nonché a parametri che incentivino la economicità di gestione di servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

10. Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 14.*Enti locali. Personale in mobilità*

1. All'art. 46 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole «derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente», sono sostituite dalle seguenti «nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti».

Art. 15.*Enti locali.**Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali*

1. Le assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 13 per i comuni e le province regionali che detengono partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali, vengono decurtate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, di un importo pari al valore nominale delle partecipazioni detenute.

2. Su istanza motivata, con provvedimento del Presidente della Regione, il termine di cui al comma 1, può essere prorogato sino all'esercizio finanziario 2002.

Art. 16.*Enti locali. Uffici stampa*

1. Le disposizioni di cui all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, così come modificato ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile.

2. Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo.

Art. 17.*Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione*

1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

Art. 18.

Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla giunta regionale, ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto.

Art. 19.

Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'esecuzione delle operazioni censuarie relative al «quinto censimento generale dell'agricoltura», previsto dall'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a provvedere alle spese di carattere generale connesse alle predette operazioni, compresi gli oneri derivanti dalla rilevazione, dall'analisi e dall'elaborazione dei dati statistici di interesse regionale nonché quelli relativi ai compensi dovuti ai soggetti che eseguono o collaborano allo svolgimento delle attività censuarie o che comunque curano il coordinamento tecnico delle relative attività, ivi compresi quelli inerenti al funzionamento della commissione tecnica di censimento.

2. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad erogare parte delle somme trasferite dall'ISTAT o da altri enti per specifici compensi al personale regionale impiegato per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Art. 20.

Importi da corrispondere all'agente della riscossione

1. L'importo globale da corrispondere all'agente della riscossione per il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non può essere superiore a lire 213.640 milioni.

2. L'importo annuo da corrispondere ai sensi del comma 1, non può essere superiore a lire 30.520 milioni, a decorrere dall'anno 2000. L'erogazione per ciascun anno deve avvenire entro il 31 dicembre per la quota massima stabilita dal presente comma (capitolo 21657).

3. Al pagamento delle somme derivanti dalla definizione automatica delle domande di rimborso si provvede mediante emissione di ordine di accreditamento a favore della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, che emette apposito ordinativo di pagamento a favore dell'agente della riscossione.

Art. 21.

Somme da corrispondere al concessionario della riscossione

1. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001, sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti del capitolo 21657 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997, e 1998, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, e quelle spettanti in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 22.

Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI, il limite percentuale previsto dall'art. 29, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativamente agli anni 1999 e 2000, è determinato nella misura dell'80 per cento.

Art. 23.

Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini

1. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 2000, i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2000.

Art. 24.

Interventi relativi alle reti idriche. Progetto zone interne

1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il «Progetto zone interne - Interventi relativi alle reti idriche», è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 7.533 milioni, da iscrivere al capitolo 69929 del bilancio della Regione.

Art. 25.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini

1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'art. 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, dall'art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e dall'art. 21 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. Il termine di cui al comma 1, non è ulteriormente prorogabile.

Art. 26.

Interventi a favore dell'artigianato

1. La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'art. 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.

Art. 27.

Disposizioni per la CRIAS

1. All'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'art. 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'art. 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al predetto istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.

5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso».

Art. 28.

Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani. Progetto zone interne

1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il «Progetto zone interne», è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 2.714 milioni da iscrivere al capitolo 78129 del bilancio della Regione.

Art. 29.*Autonomia scolastica. Interventi finanziari*

1. All'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

7. Gli interventi finanziari per il funzionamento, amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

8. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.

2. All'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto».

Art. 30.*Consultori familiari*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, gli oneri previsti per far fronte alle spese di funzionamento dei consultori familiari, istituiti ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, sono posti a carico delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale di parte corrente.

2. Per l'esercizio finanziario 2000, il relativo onere è determinato in lire 11.370 milioni.

Art. 31.*Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le aziende sanitarie ed ospedaliere adottano la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'assessore regionale per la sanità, di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.

Art. 32.*Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali*

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 200.000 milioni (capitolo 48629), per provvedere alla corrispondenza dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le modalità determinate dall'art. 10 della citata legge regionale n. 68 del 1983.

2. Una quota di lire 170.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1, è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1999. La rimanente quota di lire 30.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2000.

3. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per l'anno 2000.

Art. 33.*Abrogazioni e modifiche di norme*

1. L'art. 47 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 4 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è così modificato:

«3. Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione Sicilia - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca».

3. Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, è così sostituito:

«Con il fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per riparazione e manutenzione di beni mobili, immobili, apparecchiature e attrezzature, delle spese di trasporto, postali, di letture, di giornali, nonché per pubblicazioni periodiche e mensili, di spese di natura operativa ciascuna di importo non superiore a 500 euro oltre IVA».

4. Le disposizioni di cui all'art. 11, comma 13, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ****Art. 34.***Quadro sintetico di cassa*

1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000, è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, con le modifiche di cui al comma 2.

2. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dopo le parole «all'applicazione di leggi», aggiungere «e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili».

Art. 35.*Fondi a gestione separata e fondi di rotazione*

1. L'art. 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:

«1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le banche».

Art. 36.*Variazioni di bilancio*

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:

a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;

b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;

c) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;

d) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione e compensative fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi in relazione a quanto previsto dal relativo contratto di lavoro, nonché per l'attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26;

e) compensative fra i capitoli delle spese correnti di amministrazione di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle di cui alla precedente lettera d), con esclusione di quelle in diminuzione dai capitoli relativi a spese obbligatorie;

f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;

g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del regolamento CE n. 1260/1099, del consiglio del 21 giugno 1999;

h) per l'attuazione dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro il termine di definizione delle operazioni di chiusura del rendiconto generale consuntivo della Regione.

2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.

3. Sono abrogati l'art. 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'art. 1, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'art. 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1, si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.

Art. 37.

Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato

1. I titoli di spesa relativi al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione, emessi in favore di istituti ed aziende di credito, sono operati con valuta obbligatoria corrispondente alla data di scadenza delle singole rate, sempreché la data di effettivo pagamento non si discosti di oltre centottanta giorni da quella di scadenza delle rate medesime.

2. Nel caso in cui la data di effettivo pagamento si discosti di oltre centottanta giorni da quella di scadenza delle relative rate, i titoli di spesa sono operati con valuta corrispondente alla data di effettivo pagamento; in tal caso agli istituti ed aziende di credito interessati sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice civile, previa comunicazione, anche per via telematica o fax,

dell'istituto cassiere della Regione all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze da cui risulti la data certa di presa in carico dei titoli di spesa; detti interessi non sono capitalizzabili.

3. Alla corresponsione degli interessi agli istituti ed aziende di credito interessati provvede l'istituto cassiere con anticipazioni di cassa, previo nulla osta dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, trasmesso anche per via telematica o fax, da regolarizzare con mandati di pagamento emessi a carico di apposito capitolo di spesa della rubrica bilancio e finanze del bilancio della Regione.

4. Le operazioni di pagamento del presente articolo, effettuate oltre la data di scadenza delle singole rate, sono comunicate dall'assessorato regionale di bilancio e delle finanze alle competenti amministrazioni regionali per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

5. I pagamenti relativi alle operazioni di concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione sono disposti esclusivamente mediante ruoli di spesa, salvo quelli riguardanti rate di pre-ammortamento, rate di prestiti a tasso variabile e rate scadute che possono disporsi con mandati diretti.

6. Le nuove operazioni di concorso interessi non possono prevedere scadenze di rate nei mesi di gennaio e di dicembre.

7. L'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, l'art. 19 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30 e l'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, modificato dall'art. 28 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati.

Art. 38.

Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998

1. Le variazioni di bilancio disposte nell'esercizio finanziario 1999, con i decreti e per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli elencati nella seguente tabella, per reiscrizioni effettuate a fronte di corrispondenti somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998 ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, cui corrispondevano obbligazioni nei confronti di terzi, sono da considerare in aumento delle dotazioni di competenza dei capitoli medesimi:

Amministrazione	Capitolo	Importo	Decreto
Presidenza	10629	38.015.740	10070/1999
Bilancio e finanze	60655	355.820.845	20001/1999
	60655	13.438.708	20002/1999
Lavori pubblici	68933	4.216.972	33177/1999
	70790	1.413.135	33267/1999
	28501	2.260.035	33288/1999
	29051	15.564.252	33310/1999
Lavoro	34104	22.359.700	36131/1999
Beni culturali	38077	5.000.000	42772/1999

Art. 39.

P.O.R. 2000-2006

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, amministrazione assessorato bilancio e finanze, sono istituiti due fondi cui far confluire, rispettivamente, i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti dello Stato in uno e i cofinanziamenti regionali nell'altro, relativi al programma operativo regionale 2000-2006.

2. Mediante variazioni di bilancio disposte dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta della presidenza della regione, sulla base del complemento di programmazione esitato dalla giunta o delle decisioni del comitato di sorveglianza in caso di riprogrammazione, le somme sono iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle amministrazioni di pertinenza, mediante prelevamento dai fondi di cui al comma 1 del presente articolo. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea.

3. Contestualmente alle variazioni di competenza di cui al comma 2, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze predispone le conseguenti variazioni di cassa.

4. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R. la presidenza della Regione e l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

5. L'assessorato del bilancio e delle finanze, direzione bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R.

Art. 40.

Fondi strutturali comunitari

1. I contributi relativi al periodo 1994/1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 1 del regolamento CEE n. 2052/88, del 24 giugno 1988, come modificato dall'art. 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti nel bilancio con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della presidenza della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786.

2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 60786 si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nei limiti ed alle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Il termine per il completamento degli interventi del programma operativo plurifondo 1990/1993, di cui all'art. 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2000.

4. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla presidenza della Regione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni da

parte dell'amministrazione regionale responsabile della misura, una valutazione negativa sull'affidabilità dello stesso ente, in base alla quale, per un anno, a parità di condizioni nel confronto con altri progetti nella fase di valutazione e selezione, l'ente viene escluso dal finanziamento degli interventi imputati al programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006.

Art. 41.

Effetti della manovra finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Art. 42.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 2000

CAPODICASA

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze: PIRO

(Omissis).

00R0405

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	108.000	
- semestrale	L.	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 2 0 0 0 *

L. 3.000